



ISTRUZIONI AUTOCERTIFICAZIONE ESENZIONE DA TICKET PER REDDITO o DISOCCUPAZIONE

NOTA BENE:

Le esenzioni per reddito E01, E03, E04 sono attribuite in modo automatico sulla base delle informazioni reddituali fornite da agenzia delle entrate. Nel caso ciò non sia accaduto, ma una persona ritenga di averne diritto è opportuno che verifichi con esattezza di avere i requisiti previsti per beneficiarne, quali il reddito complessivo lordo del nucleo familiare. Se i requisiti sono corretti può rilasciare una autocertificazione, tramite il proprio fascicolo sanitario elettronico.

L'autocertificazione è richiesta solo nel caso in cui l'esenzione per reddito (E01, E03, E04) non sia attribuita in modo automatico e riconosciuta da parte di Agenzia delle Entrate, e in tutti i casi se si vuole richiedere l'esenzione per disoccupazione o crisi (E02, E99)

Nel caso di dubbi o necessità di chiarimenti rispetto alla compilazione dell'autocertificazione è opportuno rivolgersi all'Ufficio Relazioni col Pubblico della Azienda.

Nel caso di dubbi riguardo alla propria situazione reddituale è opportuno rivolgersi all'Agenzia delle Entrate, agli sportelli fiscali dei Patronati, ai CAF e altri soggetti che offrono assistenza fiscale

REQUISITI

E01 - Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito complessivo lordo inferiore a 36.151,98 euro

E02 - Disoccupati, già precedentemente occupati – e loro familiari a carico – con reddito complessivo lordo inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico

E03 - Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico

E04 - Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito complessivo lordo inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico

E99 - Lavoratori colpiti dalla crisi economica, che hanno perso un lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato a tempo indeterminato dal 1° ottobre 2008 (non per licenziamento volontario o per contratto a termine) sono in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga.

1) La **dichiarazione è resa dall'interessato** ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e può essere resa dai seguenti soggetti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello stesso D.P.R.:

- genitore esercente la potestà, se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori;
- tutore se l'interessato è soggetto a tutela;
- amministratore di sostegno se l'interessato ne è soggetto.
- interessato con l'assistenza del curatore se l'interessato è soggetto a curatela;

2) Per **reddito complessivo lordo** ai fini dell'esenzione, è da intendersi il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno precedente, come somma di tutti i redditi al lordo degli oneri deducibili dei singoli membri del nucleo familiare, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:

mod. CUD

mod. 730

mod. UNICO persone fisiche

Compongono il **nucleo familiare fiscale**, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad Euro 2.840,51.

Pertanto, non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale.

Familiari a carico sono quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51, ovvero:

- coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51 senza limiti di età anche se non conviventi o residenti all'estero o con reddito non superiore a € 4.000,00, fino a 24 anni di età;
- e, se conviventi con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, i seguenti altri familiari (cosiddetti "altri familiari a carico"):

- a). il coniuge legalmente ed effettivamente separato
- b). i discendenti dei figli
- c). i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali
- d). i genitori adottivi
- e). i generi e le nuore;
- f). il suocero e la suocera;
- g). i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

N.B.: I soggetti, pur conviventi, che dispongono di redditi propri, costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

3) **Esenzione per soggetti disoccupati (estesa anche ai familiari a carico):**

1) **Condizione di disoccupazione:** ai fini dell'esenzione dal ticket si considerano disoccupati i soggetti **iscritti negli elenchi dei Centri per l'Impiego** (ex Uffici di Collocamento) all'atto della prescrizione di prestazione sanitaria, e che hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze,

I titolari di rapporto di lavoro dipendente non possono essere considerati disoccupati, ai fini dell'esenzione dal ticket, anche se l'impegno orario è inferiore alle venti ore settimanali e anche se sono iscritti presso i Centri per l'impiego o gli altri organismi autorizzati o accreditati (come prevede una nota del Ministero della Salute nota Ministero Salute, Dipartimento per l'Ordinamento Sanitario del 14 Maggio 2003 prot. 100/SCPS/Que/4,6403).

2) **Condizione di reddito:** l'esenzione opera se oltre allo status di disoccupato il soggetto appartiene ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo riferito all'anno precedente non superiore a Euro 8.263,31 aumentato a Euro 11.362,05 in presenza di coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ulteriormente incrementato di Euro 516,46 per ogni figlio a carico.

ATTENZIONE: CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

L'Azienda USL, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 e del DM 11 Dicembre 2009, è tenuta a controllare il contenuto di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà (pertanto anche le dichiarazioni in merito alle condizioni reddituali), verificando la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate dagli interessati. Si ricorda che l'autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente in base all'art 76 del DPR 445/2000.

VALIDITÀ

L'esenzione può essere richiesta in qualunque momento dell'anno, e la sua validità parte dal giorno del suo rilascio ed ha validità fino al 31 marzo dell'anno successivo alla dichiarazione.

Nel caso di bambini di età inferiore ai 6 anni con esenzione E01 il certificato, se riconfermato annualmente, ha validità fino al compimento del sesto anno di età.

In tutti i casi IL DICHIARANTE È TENUTO A DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE DEL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE (ad esempio: cessato godimento della pensione sociale o minima, errata indicazione del reddito posseduto nell'anno precedente, nuovo impiego in caso di disoccupazione ecc.), e in questo caso l'esenzione verrà posta a scadenza

Per gli assistiti che hanno l'assistenza temporanea (es: presso azienda diversa da quella di residenza), la validità del certificato non può superare la data di scadenza dell'assistenza

Annullamento del certificato:

Qualora, nei primi mesi dell'anno, il dichiarante non sia in possesso delle informazioni inerenti i suoi redditi, utili ai fini della compilazione dell'autocertificazione, potrà compilare l'autocertificazione sulla base di un reddito presunto, e nel momento in cui è in possesso di dati certi (CUD, modello 730, modello UNICO) deve comunicare l'eventuale rettifica se il reddito risulta superiore alla soglia prevista, richiedendo l'annullamento dell'autocertificazione rilasciata e pagando il ticket dovuto per le prestazioni fruitive in regime di esenzione da inizio anno.

Revoca del certificato:

Il dichiarante è tenuto a dare immediata comunicazione del venir meno, nel corso della validità del certificato, delle condizioni per beneficiare dell'esenzione (cessato godimento della pensione sociale o minima, venir meno dello stato di disoccupazione ecc).